

Crudeltà e assenza di necessità nell'(dell')impiego di cavalli nel trasporto turistico

Cass. Sez. III Pen. 23 luglio 2026, n. 27668 - Ramacci, pres.; Bucca, est.; Sassone, P.M. (conf.) - Le.Ma., ric. (Dichiara inammissibile App. Napoli 4 marzo 2026)

Animali - Maltrattamento - Morte di un cavallo impiegato nel trasporto turistico con veicoli a trazione animale - Reato - Sussiste.

Configura il reato di maltrattamento di animali la morte di un cavallo impiegato nel trasporto turistico con veicoli a trazione animale

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

Con la sentenza che si annota, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 4 marzo 2026, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di condanna resa il 16 maggio 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Le.Ma. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 544 bis c.p., «*per avere, quale possessore del cavallo denominato “(Omissis)”, contrassegnato dal microchip (Omissis), utilizzato per il traino di un calesse all’interno del parco della Reggia di Caserta, sottoposto l’animale, per crudeltà e senza necessità, a sevizie, consistite nell’esposizione prolungata al caldo e in un eccessivo esercizio fisico, cagionandone la morte per insufficienza cardio-respiratoria secondaria da colpo di calore*».

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure il percorso motivazionale dei giudici di merito, che avevano ravvisato la crudeltà nelle sofferenze fisiche inflitte al cavallo dalle modalità di utilizzo, modalità comunque esorbitanti dal perimetro di liceità delineato dalla normativa di settore, con conseguente inapplicabilità della esimente di cui all’art. 19 ter disp. coord. c.p.

Giova premettere che l’art. 544 bis c.p. incrimina «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale».

La fattispecie, introdotta dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, recante *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, è stata recentemente incisa dalla l. 6 giugno 2025, n. 82, nota come legge Brambilla, che ha apportato *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*, fra l’altro innalzando i limiti edittali dei delitti a danno di animali. Per effetto della novella, l’uccisione di animali è oggi punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

La riforma ha, inoltre, previsto al comma 2 dell’art. 544 bis c.p. una circostanza aggravante se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale; in tal caso, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Come è noto, la legge n. 189 del 2004 ha segnato una tappa essenziale del percorso di riconoscimento della senzietà animale, inserendo per la prima volta all'interno del codice penale fattispecie delittuose contro (il sentimento per) gli animali¹.

A distanza di quasi venti anni dalla riforma del 2004, la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha incluso espressamente fra i principi dell'ordinamento giuridico la protezione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della sostenibilità, introducendo una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali².

La legge Brambilla ha modificato la rubrica del titolo IX *bis* del codice penale, eliminando il riferimento al sentimento di pietà degli animali; la rubrica identifica ora chiaramente gli animali quale bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 544 *bis* ss. c.p., coerentemente con la novella costituzionale di cui alla citata legge n. 1/2022.

Le recenti riforme rappresentano il coronamento di un percorso interpretativo che aveva già portato la giurisprudenza ordinaria e amministrativa nonché i giudici di legittimità a collocare l'ambiente e gli animali fra i valori fondanti della Repubblica, riconoscendo, al contempo, «la soggettività giuridica degli animali, sia pur limitata soltanto al bene più elementare degli esseri viventi e senzienti, quello della vita»³.

Nondimeno, il carattere mediato della tutela degli animali traspare, ancora, dalle condizioni (tecnicamente 'clausole di illiceità speciale') cui l'ordinamento subordina la punibilità della condotta di uccisione di animali, così come di quella di maltrattamento di cui all'art. 544 *ter* c.p., retaggio della concezione antropocentrica che ancora permea le disposizioni codicistiche.

Importa notare che le c.d. clausole di illiceità espressa o speciale (o elementi di speciale antidooversità), sono locuzioni inserite all'interno di una fattispecie incriminatrice, che specificano e circoscrivono l'antigiuridicità della condotta⁴.

¹ Tali delitti sono previsti dal titolo IX *bis* del codice penale, artt. 544 *bis* e seguenti. In precedenza, nel codice erano previste, con riferimento agli animali, le sole contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa locale e in particolare contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (sezione I del capo II del libro III, artt. 727 ss. c.p., tutt'ora vigenti).

² La legge n. 1/2022 ha in tal senso modificato l'art. 9 della Costituzione che, nella sua attuale formulazione, prevede: «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

³ Così Trib. Napoli Nord, Sez. I 26 luglio 2018, n. 1410. Secondo Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2018, n. 3674/2017, G., rv. 272.157-01, la previsione dei reati di uccisione e maltrattamento di animali «riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale, seppur in una prospettiva di unità dell'ordinamento che esclude qualsivoglia conflitto con le attività lecite che sono espressione della natura e della cultura umana». Anche la giurisprudenza amministrativa, già in epoca antecedente alla riforma, si era espressa nel senso della rilevanza costituzionale degli animali, giungendo a identificare la tutela della vita e del benessere di esemplari di specie protetta - e non già della fauna, quale patrimonio indisponibile dello Stato tutelato *ex lege* n. 157/1992, e nella esigenza di una sua equilibrata distribuzione sull'intero territorio nazionale - quali beni giuridici da porre in bilanciamento con la sicurezza pubblica nell'esercizio del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III 11 dicembre 2020, n. 7065, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>).

⁴ Più precisamente, per illiceità in senso lato si intendono tutte quelle espressioni, utilizzate all'interno delle disposizioni incriminatrici, che indicano un rapporto di contrarietà all'ordinamento giuridico («arbitrariamente», «abusivamente», «indebitamente», «illegittimamente», «senza giusta causa», «senza necessità»). In alcuni casi, l'impiego delle locuzioni *de quibus* è meramente pleonastico e non richiede all'interprete la verifica della sussistenza di ulteriori elementi costitutivi del delitto. Altre volte - è questo il caso dei delitti di uccisione e di maltrattamento di animali - i termini in questione sono indicativi di una autentica illiceità speciale, risolvendosi in veri e propri elementi del fatto tipico. Per approfondimenti: ALTAVILLA, *L'illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, 482 ss.; DELITALA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, 15 ss.; PAGLIARO,

A differenza delle cause di giustificazione o scriminanti (come la legittima difesa di cui all'art. 52 c.p. o lo stato di necessità disciplinato ex art. 54 c.p.), che valgono a escludere l'antigiuridicità del fatto tipico, l'illiceità speciale è integrata direttamente nella struttura del reato descritto dalla singola norma, concorrendo a definire la tipicità del fatto.

Detto altrimenti, in assenza di un elemento di illiceità speciale il fatto tipico non si perfeziona; in presenza di una causa di giustificazione il fatto tipico è scriminato.

Con particolare riferimento ai delitti di cui agli artt. 544 *bis* c.p. e 544 *ter* c.p., per la incriminabilità della condotta – rispettivamente – di uccisione e di maltrattamento di animali, occorre il requisito di illiceità speciale costituito, alternativamente, dalla crudeltà o dalla assenza di necessità.

Come evidenziato dalla pronuncia che si annota, «*la preposizione disgiuntiva “o” utilizzata dal legislatore rivela che gli elementi della fattispecie incriminatrice “per crudeltà” e “senza necessità” sono alternativi*»⁵.

Ne consegue che, pure in presenza di una condotta necessitata, l'impiego di modalità esecutive crudeli rende sanzionabile anche una uccisione necessitata⁶.

La crudeltà consiste nella «*inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile*»⁷.

Al riguardo la Cassazione ha in più occasioni ribadito che «*la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile*»⁸.

Secondo la giurisprudenza più evoluta, «*costituisce “necessità” nel senso dedotto dalle norme richiamate solo l'esigenza di prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o a beni particolarmente qualificati, (...) non essendo sufficiente a giustificare uno stato di necessità il conflitto dell'interesse dell'animale con beni giuridici meno garantiti*

Appunti su alcuni elementi normativi contenuti nella legge penale, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, 440 ss.; PULITANO, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1967, 65 ss.

⁵ Cass. Sez. III Pen. 23 luglio 2026, n. 27668, Le.Ma., ric., in www.osservatorioagromafie.it.

⁶ DELPINO, *Diritto penale parte speciale*, Napoli, 2008, 414. L'Autore definisce la nozione di necessità in esame come “relativa”.

⁷ Cass. Sez. V Pen. 2 marzo 2020, n. 8449, Serra, rv. 278.660; nel caso di specie la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto.

⁸ Così, da ultimo, Cass. Sez. III Pen. 15 settembre 2023, n. 37847, Spadafora, rv. 285.111. In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'accertamento della non necessità dell'evento, ovvero della crudeltà, costituisce questione di fatto, censurabile in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p. Il principio viene ribadito anche nella sentenza che si annota. Secondo l'orientamento della Suprema Corte consolidatosi in relazione alla fattispecie di cui all'art. 727 c.p. nella versione antecedente alla novella del 2004 (poi refluata nell'art. 544 *bis* c.p.), si considera illecito «ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p.» (Cass. Sez. III Pen. 20 dicembre 2002, n. 43230, P.M. in proc. Lentini, in *Riv. pen.*, 2003, 230).

nell'ambito dell'ordinamento, in particolare penale, anche considerato che "il sentimento per gli animali" appare bene del tutto prevalente rispetto alla semplice "proprietà"»⁹.

La necessità può scaturire anche da bisogni sociali o da pratiche relative ad attività produttive, purché realizzate nel rispetto delle regole imposte dalle leggi che le disciplinano¹⁰.

E invero, a mente dell'art. 19 *ter* disp. coord. c.p., *Leggi speciali in materia di animali*, «Le disposizioni del titolo IX *bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali».

L'art. 19 *ter* disp. coord. c.p., introdotto dalla legge n. 189/2004, persegue lo scopo di rendere la riforma complementare al preesistente sistema normativo posto a tutela degli animali¹¹.

Come chiarito dalla Suprema Corte, «*le disposizioni del titolo 9 bis, libro secondo, c.p., non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore*», rimanendo, pertanto, escluso il rapporto di specialità tra le fattispecie codicistiche e le norme incriminatrici previste da leggi speciali¹².

Tale principio, che la giurisprudenza ha espresso ripetutamente in materia di caccia, ben può estendersi a tutti i settori governati da leggi speciali che astrattamente legittimano condotte lesive del benessere animale, sempre che le attività normate siano esercitate nel pieno rispetto delle leggi speciali medesime.

In altre parole, l'esercizio delle attività di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica sugli stessi, attività circense, giardini zoologici, ove svolto in violazione delle leggi speciali che dette attività governano, neutralizza il requisito di necessità scriminante la condotta, riespandendo l'elemento di illiceità speciale, con conseguente configurabilità delle fattispecie codicistiche, eventualmente in concorso con quelle previste di parte speciale.

Ciò posto, nella vicenda che ci occupa, il giudice di primo grado aveva affermato la sussistenza di entrambe le clausole di antigiuridicità speciale – crudeltà e assenza di necessità – di cui all'art. 544 *bis* c.p.

⁹ Così Trib. Ravenna 24 febbraio 2011, n. 231, in SANTOLOCI - CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali*, Terni, 2015, 70 e ss.

¹⁰ Così Cass. Sez. III Pen. 21 ottobre 1986, n. 11281, Bianchi, rv. 174.022.

¹¹ Cfr. DELPINO, *Diritto penale parte speciale*, cit., 2004, 412.

¹² Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2015, n. 40751, P.G. in proc. Bertoldi, rv. 265.164, in *www.osservatorioagro-mafie.it*, che, in materia di caccia, ha stabilito che «non v'è alcun rapporto di specialità tra i reati di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, e il delitto di cui all'art. 544 *ter* c.p. (cfr. sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 41742 del 2009 del 06/10/2009, n.m.; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 46784 del 2005 del 05/12/2005). 3.10. L'esercizio dell'uccellazione, nello specifico - così come del resto l'esercizio della caccia con mezzi vietati - non assorbe in sé l'intero disvalore espresso dalla condotta incriminata dall'art. 544 *ter* c.p., che si caratterizza, rispetto alla contravvenzione, per l'evento (la lesione all'animale), non richiesto per l'integrazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e), e per la diversa oggettività giuridica (la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato nel caso della contravvenzione, il sentimento per gli animali, nel caso del delitto). 3.11. Il reato di uccellazione di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e), non è inoltre considerato dalla legge elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 544 *ter* c.p., né quest'ultimo delitto costituisce a sua volta una forma di offesa crescente del medesimo bene (per la diversità della tutela di cui s'è detto)». Facendo applicazione di tale principio, G.I.P. Trib. Napoli Nord 4 maggio 2016, n. 4392, Tamburrino ed a., ric. ha affermato che «l'uccisione di animali non consentita dalle leggi sulla caccia è sempre da ritenersi senza necessità e tale da integrare il reato di cui all'art. 544 *bis* c.p.», su cui v. RUSSO, *Esercizio illecito dell'attività venatoria e tutela giuridica degli animali*, in questa Riv., 2016, 5.

Sotto il primo profilo, il Tribunale aveva, infatti, ritenuto la crudeltà della condotta e, segnatamente, nelle modalità di utilizzo del cavallo, sfruttato fino allo sfinimento e non idratato a sufficienza, non presentando le suddette modalità «alcuna apprezzabile funzionalità rispetto all'attività economica autorizzata».

Al riguardo, il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice di merito non avrebbe tenuto in debita considerazione la “*premura*” dell'imputata nei confronti dell'animale, consistita nel collocarlo in una struttura non lontana dalla Reggia, desumendone l'assenza di crudeltà.

I giudici di legittimità hanno, viceversa, ritenuto tale collocazione funzionale ad anticipare l'inizio del servizio di noleggio, costituendo semmai «*espressione della medesima bramosia di guadagno che aveva determinato l'adibizione al traino di un cavallo (...) e lo sfruttamento dell'animale fino a determinarne la morte*».

A tutto voler concedere, la funzionalità delle modalità di sfruttamento in questione al soddisfacimento di interessi meramente economici dell'imputata elide la necessità scriminante della condotta, con conseguente configurabilità, anche sotto tale profilo, della fattispecie di uccisione di animale.

Sul punto, la Suprema Corte riafferma il principio secondo cui «*l'esclusione della responsabilità di cui art. 19 ter disp. coord. cod. pen. ha quale presupposto (...) che le attività menzionate siano svolte nel rispetto della normativa del settore, così che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato*».

La Corte soggiunge che «*incombe sul giudice l'onere di verificare che, in effetti, l'attività concretamente posta in essere, di cui si invoca la liceità per effetto della previsione di cui all'art. 19 ter disp. coord., sia disciplinata da una legge speciale riconducibile all'interno delle materie tassativamente elencate e, in caso di soluzione affermativa, di accertare, successivamente, se le condotte si siano svolte nei limiti consentiti o imposti dalla norma speciale individuata*».

Nel caso di specie la normativa di settore invocata dalla difesa era peraltro costituita da fonti di rango inferiore rispetto alle fattispecie incriminatrici, ovvero il regolamento della Reggia di Caserta, il contratto stipulato con il sovrintendente della Reggia e il regolamento per il servizio di noleggio con conducente dei veicoli a trazione animale di genere equino¹³.

Conclusivamente, si osserva che, nell'ordinamento giuridico italiano, la tutela del benessere animale sconta ancora oggi una visione antropocentrica che privilegia gli interessi umani, anche quando gli stessi si identificano nel semplice diletto. D'altro canto l'ordinamento sovraunitario, nel riconoscere espressamente la senzialità animale, salvaguarda il rispetto dei riti religiosi, delle tradizioni culturali e del patrimonio regionale degli Stati membri, valori di cui pure si tiene conto nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei

¹³ La circolazione di calessi, carrozze o vetture ippotrainate è regolata dal Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che si limita sostanzialmente a subordinare l'attività di servizio in piazza con veicoli a trazione animale - sotto pena di sanzioni pecuniarie amministrative e della confisca del veicolo - al previo rilascio di apposita licenza comunale (cfr. art. 70 C.d.S.). Il capo II del titolo III contiene disposizioni inerenti alle caratteristiche dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi. Il titolo IV disciplina la guida dei veicoli e conduzione degli animali, con particolare riferimento ai requisiti del conducente. Infine, l'art. 183 C.d.S. tratta della circolazione dei veicoli a trazione animale, prevedendo, fra l'altro, che il conducente del veicolo a trazione animale «non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali». Ulteriori indicazioni concernono il numero di animali in relazione alla tipologia di veicolo e il numero di conducenti in rapporto al numero di animali. Nulla è prescritto dal Codice della Strada in ordine alla tutela del benessere animale, per cui non può che farsi riferimento al codice penale (titolo IX *bis* c.p. nonché art. 727 c.p.).

settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio e che, pertanto, entrano in bilanciamento con la protezione degli animali¹⁴.

Quest'ultima si pone, dunque, quale argine all'esercizio di attività che impieghino o comunque coinvolgano gli animali con modalità che alla vita e alla salute psicofisica degli stessi arrechi pregiudizio.

Modalità pregiudizievoli rendono l'attività non necessitata e, quindi, illecita alla stregua del disposto degli artt. 544 *bis* e 544 *ter* c.p.

Ad avviso di chi scrive, i tempi sono maturi per ritenere non necessarie *tout court* alcune attività finalizzate al mero compiacimento dell'uomo e che, modernamente, possono essere espletate in forme alternative.

Il servizio carrozze ippotrainate della Reggia di Caserta risulta essere cessato nel mese di agosto 2020; la decisione è stata assunta a seguito del decesso del cavallo che effettuava il servizio di traino per conto della cooperativa affidataria all'interno del Complesso vanvitelliano¹⁵.

Diana Russo

¹⁴ Cfr. art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), introdotto dal Trattato di Lisbona, del 2007.

¹⁵ Fonte <https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/cessato-il-servizio-carrozze-ippotrainate/>.